



17054-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Luigi Agostinacchio	- Presidente -	Sent. n. 409 sez.
Andrea Pellegrino	- Relatore -	CC - 29/03/2022
Ignazio Pardo		R.G.N. 36262/2021
Giuseppe Coscioni		
Fabio Di Pisa		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Macheda Innocenzio, nato a Cardeto (RC) il 10/09/1958, rappresentato ed assistito dall'avv. Lorenzo De Guelmi e dall'avv. Giovanna Araniti, di fiducia avverso l'ordinanza n. 115/2021 in data 29/09/2021 del Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'appello cautelare;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto della richiesta della difesa di trattazione orale in presenza ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29/09/2021, il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'appello cautelare, rigettava il ricorso ex art. 310 cod. proc. pen., proposto nell'interesse di Innocenzio Macheda, indagato per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. nonché per i reati strumentali di cui agli artt. 110, 115 cod. pen. (capo 4), 110 cod. pen., 416 ter, comma 2, cod. pen., 86 d.P.R. 570/1960 (capo 5), 81 cpv. cod. pen., 2, 4 e 7 l. 895/1967 (capo 15), avverso l'ordinanza con la

A

quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, in data 19/08/2021, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso la sunnominata ordinanza, nell'interesse di Innocenzio Macheda, è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente formale motivo unico: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 275, commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies, cod. proc. pen. nonché alla dedotta insussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari dato l'oggettivo e riconosciuto aggravarsi della patologia da cui il ricorrente è afflitto. Motivazione apparente e, come tale, inesistente, in ordine all'impossibilità di adottare in carcere cure adeguate, anche in via preventiva, necessarie a ritardare l'evoluzione degenerativa della patologia di cui il ricorrente soffre (morbo di Parkinson, terzo stadio). Insufficienza della motivazione ed apparenza della stessa in relazione all'incompletezza dei quesiti e delle risposte date dal consulente tecnico d'ufficio (*rectius*, perito) nominato dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla tipologia e frequenza di cure di cui il ricorrente necessita in concreto, quale indefettibile parametro di riferimento per poterne valutare l'adeguatezza in costanza di detenzione anche presso la casa circondariale di Rovigo. Apparenza della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di un supplemento di perizia, teso a colmare le suddette lacune. Omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali le esigenze cautelari non potrebbero essere soddisfatte con la misura degli arresti domiciliari, alla luce delle condizioni di salute del ricorrente e data anche la specifica indicazione di sei centri specializzati per la cura del Parkinson ubicati nelle vicinanze dell'abitazione dello stesso; violazione degli artt. 3, 32, 111 Cost. e 2 e 3 CEDU; difetto di motivazione, irrazionalità ed erronea interpretazione della legge penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza.

2. Il Macheda risulta ininterrottamente detenuto per questo procedimento dal 15/10/2020, data in cui ha avuto esecuzione l'ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 20/07/2020 in relazione alle incolpazioni indicate in epigrafe. Il Macheda, dapprima ristretto presso la casa circondariale di Tolmezzo, è stato successivamente trasferito presso la casa circondariale di Rovigo, dotata di centro assistenziale fisiatrico per fronteggiare le peculiari

esigenze di natura sanitaria, dovute al *morbo di Parkinson* di cui il ricorrente risulta affetto sin dal 2009.

La citata patologia e la dedotta incompatibilità della detenzione carceraria con le condizioni di salute, inducevano la difesa del Macheda ad avanzare istanza ex art. 299 cod. proc. pen. di sostituzione della misura custodiale massima con quella degli arresti domiciliari.

Il giudice per le indagini preliminari, disponeva con le forme della perizia indagine tecnica medico-legale che consentiva di trarre le seguenti conclusioni: *"il Macheda ... è affetto da un quadro clinico complesso, principalmente riconducibile ad una malattia di Parkinson. I dati raccolti consentono di collocare la patologia rilevata tra lo stadio II e lo stadio III della scala proposta da Hoehn e Yahr ...; le attuali condizioni di salute del Macheda sono compatibili con la detenzione carceraria; in particolare egli risulta avere sinora trovato all'interno della Casa circondariale di Rovigo cure e terapie in misura tale da salvaguardare la sua salute e non determinare il deterioramento evitabile con una diversa collocazione e con la somministrazione di cure/trattamenti non erogabili in carcere"* (relazione dott. Finotti depositata in data 05/08/2021).

All'esito di tale indagine, il giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta difensiva.

3. Il provvedimento impugnato ha un contenuto ineccepibile.

Questa Suprema Corte, in tema di valutazione delle condizioni di salute incompatibili con lo stato detentivo e nell'intento di un opportuno bilanciamento tra le esigenze cautelari e la tutela del diritto alla salute, ha posto la precisa regola di giudizio secondo la quale la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita.

Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, e, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un *prius* rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa, rimessa all'autorità amministrativa (cfr., Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Calì, Rv. 272184; Sez. 5, n. 16500 del 15/03/2006, Lo Giudice, Rv. 234446).

È stato altresì spiegato che, in ossequio ai dettami degli artt. 32 e 27, terzo comma, Cost., ed agli arresti della Corte di Strasburgo in tema di interpretazione dell'art. 3 della Convenzione Edu (tra le altre: Jalloh c. Germania ric. n. 54810/00;

Coppola c. Italia, n. 50550/06), la valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto (Sez. 1, n. 30495 del 5/07/2011, Vardaro, Rv. 251478).

In altre parole, compete al giudice (eventualmente coadiuvato da soggetto in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche) e a nessun altro il compito di stabilire se, con riferimento a quel determinato detenuto, esistano nella rete carceraria italiana istituti caratterizzati da quelle condizioni che rendano compatibile il regime detentivo con lo stato di salute del predetto (Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020, Barberi, Rv. 279250).

4. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come l'indagine peritale esperita, che ha fondato la decisione reiettiva oggi impugnata, si sia pienamente "calata" nella specifica situazione clinica del Macheda ed alle sue reali condizioni di salute nell'attualità, non limitandosi alla descrizione della patologia riscontrata bensì dando lineare e logica risposta al quesito formulato dal giudicante, riconoscendo che "... tanto sotto il profilo della compatibilità della detenzione intramuraria ... quanto in ordine al giudizio reso in merito alle cure che lo stesso ivi riceve ... Rispetto a tale ultimo profilo gli esiti ... dell'elaborato peritale attestano come Macheda abbia ricevuto terapie in misura tale da salvaguardare la sua salute e del tutto conformi con la patologia in essere e finalizzate ad evitare - per quanto possibile - un deterioramento, considerando che trattasi di malattia degenerativa il cui progredire non è certo arrestabile. La valutazione del perito è riscontrata dall'analisi della documentazione depositata dalla difesa in data 23/09/2021; dalla cartella clinica del prevenuto si osserva che a far data dal marzo 2021, quando è stato trasferito presso la casa circondariale di Rovigo, vi sono stati plurimi interventi sanitari sia generali, come le cure dentali, sia specifiche per il contrasto al morbo di Parkinson. Come attestato anche dal detenuto, nel luglio 2021 lo stesso ha effettuato un primo ciclo di fisioterapia, composto da 10 sedute, il 30/07/2021 è stato sottoposto a visita neurologica presso una struttura esterna da cui è emerso un emiparkinson sinistro, ben controllato dalla terapia in atto; l'11/09/2021 ha visionato con i sanitari della struttura carceraria il referto relativo ad una visita neurofisiologica che ... attesta come gli aspetti cronici siano più

accentuati nella parte sinistra rispetto alla parte destra, ma che sono presenti modesti segni di sofferenza neurogena e il 13/09/2021 vi è stato un colloquio per parlare con i sanitari dell'elettromiografia".

Inoltre, la completezza dell'effettuata indagine peritale, attestata anche dal consulente tecnico di parte (dott. Scaglione), ha chiaramente reso superfluo l'espletamento di una perizia integrativa.

Tutto questo, come riconosciuto dai giudice del provvedimento impugnato, rivela quella "peculiare attenzione" alle esigenze mediche del ricorrente e, soprattutto "la somministrazione di cure e terapie idonee rispetto alla patologia in essere"; inoltre lo stesso Macheda "ha dichiarato di tenersi attivo, di poter uscire all'aria aperta e di fare ogni giorno passeggiate e frequenta(re) il campo sportivo ... (venendo) assistito almeno due ore al giorno da un piantone, ovvero da un detenuto che svolge compiti di assistenza".

L'adeguatezza dell'assistenza sanitaria in essere, ampiamente testimoniata dalle terapie e dalle cure sinora approntate a favore del prevenuto, sono in grado di far affermare come la salute dello stesso e la sua dignità siano ampiamente garantite.

Infine, la misura cautelare in atto, in assenza di elementi in grado di superare la presunzione di pericolosità sociale (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), rendono ineludibile il suo mantenimento.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 29/03/2022.

Il Consigliere estensore

Andrea Pellegrino



Il Presidente

Luigi Agostinacchio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL **2 MAG, 2022**



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

